



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone

Sezione Civile

Il Tribunale di Pordenone, in persona del giudice dott.ssa [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 658 del Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto "Bancari (deposito
bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) " pendente

tra

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati ex art. 16 sexies del d.l.
179/2012 presso e nello studio dell'Avv. PORTANTIOLO MARCO
(PRTMRC77M25L407U) , che li rappresenta e difende per procura allegata
all'atto introduttivo;

PARTE ATTRICE

e

BANCA [REDACTED], con sede in
[REDACTED] 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e
per essa [REDACTED] [REDACTED] con sede in [REDACTED]
elettivamente domiciliata ex art. 16 sexies del d.l. 179/2012 presso e nello studio
dell'Avv. [REDACTED] ([REDACTED]), dell'Avv.
[REDACTED] ([REDACTED]) e dell'Avv. [REDACTED]



([REDACTED]) VIA [REDACTED] N. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata con scrittura provata autenticata in data 28.04.2017 Notaio [REDACTED] di Ravenna, rep. N. 140341 racc. 35531;

PARTE CONVENUTA

Causa assunta in decisione all'udienza del 28 maggio 2021 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni e cioè "Nel merito, in via principale:

1) accertata e dichiarata la mancata stipulazione in forma scritta del contratto di conto corrente n.

1055748, intrattenuto tra la sig.ra [REDACTED] e Banca [REDACTED] S.p.A., filiale [REDACTED]

[REDACTED] condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di parte attrice, anche ai sensi dell'art. 117 T.U.B., di tutte le somme

indebitamente corrisposte in costanza di rapporto, per le causali indicate nella parte narrativa

dell'atto di citazione e della presente memoria; somme che si quantificano in complessivi Euro

43.400,01 (di cui Euro 23.941,88 per interessi ultralegali, Euro 9.191,58 per commissioni di massimo

scoperto, Euro 10.266,55 per spese), salve le somme minori o maggiori calcolate in corso di causa

e/o ritenute di giustizia; con gli interessi ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto al saldo e la rivalutazione

monetaria, nonché con il rimborso delle spese di consulenza tecnica;

2) in ipotesi di prova scritta del contratto, accertato e dichiarato che, nel corso del rapporto di conto

corrente n. 1055748, intrattenuto tra la [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] S.p.A., filiale [REDACTED] quest'ultima ha applicato interessi usurari e commissioni di massimo

scoperto; per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione, in favore della parte attrice, di tutte le somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto, per le causali indicate nella parte narrativa dell'atto di citazione e



della presente memoria, somme che si quantificano in complessivi Euro 42.659,31 (di cui Euro 42.515,18 per usura oggettiva, Euro 144,13 dovuti per anatocismo in assenza di usura), salve le somme minori o maggiori calcolate in corso di causa e/o ritenute di giustizia; con gli interessi ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria, nonché con il rimborso delle spese di consulenza tecnica; 3) per tutti i motivi di cui alle premesse dell'atto di citazione e della presente memoria, accogliere, in ogni caso, l'exceptio doli et nullitatis esperita dal fideiussore, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.

Nel merito, in via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse integrata l'usura – oggettiva o soggettiva – in danno ai sigg.ri [REDACTED] condannare Banca [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore della parte attrice, di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di commissioni di massimo scoperto, calcolati in tutti i trimestri dal sorgere del rapporto sino alla data attuale, per le causali indicate nella parte narrativa dell'atto di citazione e della presente memoria, somma che si quantificano in complessivi Euro 9.191,58, salve le somme minori o maggiori calcolate in corso di causa e/o ritenute di giustizia; con gli interessi ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria, nonché con il rimborso delle spese di consulenza tecnica.

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa, per le quali il procuratore si dichiara antistatario. “.

Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni e cioè “- reitero l'istanza già rivolta all'On. Tribunale adito affinché voglia ordinare al CTU di procedere all'integrazione della perizia, riformulando le ipotesi di calcolo sviluppate partendo dal saldo riportato nel primo estratto conto che assicuri la continuità dei saldi giorno per giorno sino alla data di chiusura del rapporto;

- In subordine, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. “.

Motivi della Decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente titolare di conto corrente di corrispondenza n. 1055748 e garante del rapporto dedotto in giudizio, hanno



convenuto in giudizio la [REDACTED] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertata e dichiarata la mancata stipulazione in forma scritta del contratto di conto corrente n. 1055748, intrattenuto tra la sig.ra [REDACTED] e la Banca [REDACTED] S.p.a., filiale [REDACTED] condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore della parte attrice, anche ai sensi dell'art. 117 T.U.B., di tutte le somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto, per le causali indicate nella parte narrativa del presente atto; somme che si quantificano in complessivi € 43.400,01 (di cui € 23.941,88 per interessi ultralegali, € 9.191,58 per commissioni di massimo scoperto ed € 10.266,55 per spese), salve le somme minori o maggiori calcolate in corso di causa e/o ritenute di giustizia; con gli interessi ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria, nonché con il rimborso delle spese di consulenza tecnica;

2) in ipotesi di prova scritta del contratto, accertato e dichiarato che, nel corso del rapporto di conto corrente n. 1055748, intrattenuto tra la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e la Banca [REDACTED] filiale [REDACTED] quest'ultima ha applicato interessi usurari e commissioni di massimo scoperto; per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione, in favore della parte attrice, di tutte le somme indebitamente corrisposte in costanza del rapporto, per le causali indicate nella parte narrativa del presente atto, somme che si quantificano in complessivi € 42.659,31 (di cui € 42.515,18 per usura oggettiva ed € 144,13 dovuti per anatocismo in assenza di usura), salve le somme minori o maggiori calcolate in corso di causa e/o ritenute di giustizia; con gli interessi ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria, nonché con il rimborso delle spese di consulenza tecnica.



3) per tutti i motivi di cui in premessa, accogliere, in ogni caso, l'*exceptio doli et nullitatis* esperita dal fideiussore, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria".

A sostegno della propria domanda, parte attrice contestava l'esistenza in forma scritta del contratto di conto corrente, l'esistenza di prova scritta delle pattuizioni degli interessi in misura superiore al tasso legale, il trattenimento di somme a titolo di interessi per applicazione di tassi ultra legali, la presenza di usura oggettiva, la presenza di usura soggettiva, la nullità delle pattuizioni circa le commissioni di massimo scoperto, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo); il mancato invio degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche, per un indebito complessivo calcolato in di Euro 42.659,31 (di cui Euro 42.515,18 dovuti ad usura oggettiva, ed Euro 144,13 dovuti per anatocismo in assenza di usura); chiedeva in via istruttoria di ordinare l'esibizione dei contratti di conto corrente nonché di tutti gli estratti conto, dalla data di apertura dei medesimi e della fideiussione, essendo rimasta inevasa la richiesta ex art. 119 T.U.B. già formulata da parte attrice; disporre CTU contabile al fine di accertare l'applicazione di condizioni non contrattualizzate, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, e di ogni altra spesa illegittima e di quantificare l'importo indebitamente trattenuto dalla banca e ricalcolare il corretto saldo dare/avere tra le parti, in relazione al rapporto dedotto in giudizio.

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta ha eccepito in via preliminare la prescrizione della domanda di ripetizione avversaria avente ad oggetto la "restituzione" di interessi e commissioni addebitate sul conto corrente, ritenendo prescritta l'azione di ripetizione delle eventuali rimesse compiute nel periodo fino al 28 febbraio 2008 (termine decennale considerando quale atto interruttivo l'atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2018); ha dedotto la regolare stipula del contratto in forma scritta, producendo copia del contratto



di conto corrente e copia del contratto di fideiussione; ha contestato l'asserita illegittima applicazione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto, richiamando le condizioni economiche applicate al rapporto dall'accordo contrattuale; ha contestato la presunta applicazione di interessi usurari in quanto le elaborazioni del CTP di parte attrice adotterebbero un sistema di calcolo errato; ha contestato la presunta applicazione di interessi anatocistici, sostenendo che la nuova disciplina in tema di anatocismo prevista dalla nuova formulazione dell'art. 120 del T.U.B., come riformato dalla Legge di stabilità 2014, non è mai diventata operativa a causa della manca emissione della delibera CICR a tal fine necessaria; ha contestato l'asserito mancato invio degli estratti conto, osservando che alla perizia del CTP risulta allegata la serie pressoché completa degli estratti conto e scalari; ha contestato quindi il ricalcolo del dare/avere tra le parti che è stato operato dal CTP di parte attrice; ha contestato che sia rimasta inevasa la richiesta ex art. 119 T.U.B. già formulata da parte attrice in merito alla consegna dei contratti di conto corrente e degli estratti conto, in quanto la banca avrebbe comunicato la disponibilità della documentazione presso la filiale, previo ristoro delle spese sostenute; per tutte le ragioni sinora esposte, ha resistito alla domanda attorea chiedendone il rigetto.

Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., acquisiti i documenti prodotti dalle parti, rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. e ammessa c.t.u. contabile come da ordinanza del 25 gennaio 2019, da intendersi in questa sede espressamente richiamata e ribadita, istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, rispetto alla quale non possono sollevarsi dubbi riguardo alla correttezza dei calcoli e della metodologia seguita, in quanto l'elaborato appare immune da errori tecnici e da vizi logico-giuridici, presenta nel suo insieme i caratteri di affidabilità e coerenza rispetto agli elementi risultanti dagli atti del fascicolo e si è fatto, inoltre, carico di esaminare tutte le contestazioni specificamente



opposte da entrambe le parti e di replicare puntualmente alle stesse, ferma restando la soluzione delle questioni giuridiche rimesse esclusivamente al giudice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulle conclusioni in epigrafe all'udienza del 28.05.2021, tenutasi mediante trattazione scritta in applicazione delle disposizioni emergenziali vigenti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda merita accoglimento solo in parte per le ragioni che seguono.

In via preliminare, occorre esaminare la sussistenza della legittimazione ad agire in capo al fideiussore. La questione, sulla quale parte attrice ha preso posizione nei propri atti, va verificata in ogni caso d'ufficio dal giudice, il quale deve accertare in ogni stato e grado del processo la sussistenza in capo alle parti del potere di promuovere o resistere in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012). Ciò posto, non può affermarsi la legittimazione attiva in capo al fideiussore; se è vero che il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non è altrettanto riconoscibile in capo al fideiussore una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. Un tanto non solo perché legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, ma anche in considerazione del carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 12225 del 20/08/2003). Sempre in via preliminare deve osservarsi che non è stata riproposta nelle conclusioni di parte attrice l'eccezione sollevata circa la tardiva costituzione della parte convenuta (con conseguente decadenza dalle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, come quella di prescrizione); non sembra superfluo, in ogni caso, osservare che essendosi la convenuta costituita in data 22 giugno 2018 ed essendo stata rinviata la prima udienza ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. al giorno 13 luglio 2018, la costituzione è tempestiva in ossequio al seguente condivisibile principio di



diritto: “(...) l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore” (cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 2299 del 30/01/2017).

Tanto assodato in via preliminare e passando ad esaminare il merito, con contratto stipulato in data 01/03/2004 Banca [REDACTED] S.p.A. (successivamente incorporata da Banca [REDACTED], Dipendenza di Sacile, ha concesso alla Sig.ra [REDACTED], in qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED]

l'apertura del conto corrente di corrispondenza n. 10557 (contratto n. 622853), alle condizioni economiche e norme contrattuali riportate in contratto; quest'ultimo risulta regolarmente firmato, anche per approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., dall'attrice [REDACTED] la quale ha sottoscritto altresì la formula con cui si dichiara di aver ricevuto la copia del contratto. La documentazione contrattuale acquisita in atti è valida anche se non reca la sottoscrizione della banca ed essendo pacifico che la Banca si sia avvalsa di tale contratto, in conformità al seguente condivisibile principio di diritto “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (cfr. cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018).



Il contratto prevedeva le seguenti condizioni: Condizioni per utilizzi di conto corrente Periodicità liquidazione TRIMESTRALE, Tasso debitore per utilizzi in assenza di affidamento 11,125% - TAE 11,598% - C.m.s. per utilizzi in assenza di affidamento 0,75%; - Interessi computati in base a giorni: anno solare gg.365-366 ; Condizioni per operazioni di deposito - Periodicità liquidazione: TRIMESTRALE; - Tasso creditore per operazioni di deposito 1,00% - TAE 1,004% ; - Interessi computati in base a giorni anno solare gg.365-366 ; Spese tenuta conto - Spese forfettarie trimestrali: Euro 75,00; - Diritti di chiusura: Euro 10,00; - Spese liquidazione interessi debitori/penale sconfinamento Euro 25,00. Parte convenuta ha poi precisato che in data 31/01/2013 l'allora Banca [REDACTED] ha poi concesso alla sig.ra [REDACTED] un mutuo chirografario di € 50.000,00 – non oggetto del presente giudizio - che la parte mutuataria si è obbligata a rimborsare entro anni 5 mediante il pagamento di n. 60 rate semestrali comprensive di capitale e interessi e che, stante l'inadempimento alle obbligazioni assunte, Banca [REDACTED] con lettera raccomandata A.R. del 21/02/2017, ha comunicato alla debitrice principale ed al suo garante la revoca delle linee di credito accordate, invitandoli al pagamento di tutto quanto ancora dovuto e precisamente € 18.321,83, oltre interessi da quantificarsi ai sensi e nei limiti delle norme di legge, per saldo debitore di conto corrente, oltre il residuo debito del finanziamento chirografario.

Per quanto qui rileva, la documentazione allegata dalla banca in ordine alle comunicazioni inviate agli attori circa la revoca delle linee di credito dimostra l'intervenuta cessazione del rapporto per recesso della banca ex art. 1833 e 1845 c.c., con conseguente ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata dall'attrice correntista.

Con riguardo alla documentazione versata in atti, il consulente incaricato ha potuto constatare che non risulta depositata o risulta depositata in modo incompleto la seguente documentazione “ *risulta mancante l'estratto conto del 1*



TRIM 2004 (primo periodo di operatività del rapporto); l'estratto conto del 2 TRIM 2005 risulta privo delle pagine 6 e 7, mentre la pagina 5 è mal fotocopiata in quanto alla stessa risulta sovrapposto stralcio di una diversa pagina (circostanza che impedisce la visione dei movimenti dal 16.05.2005 al 14.06.2005); l'estratto conto del 4 TRIM 2005 risulta privo delle pagine contenenti il riassunto scalare e il conteggio delle competenze del trimestre; l'estratto conto del 1 TRIM 2006 risulta privo delle pagine contenenti il riassunto scalare e il conteggio delle competenze del trimestre; l'estratto conto del 2 TRIM 2006 risulta privo delle pagine 6 e 7, mentre la pagina 5 è mal fotocopiata in quanto alla stessa risultano sovrapposti stralci di due diverse pagine (circostanza che impedisce la visione dei movimenti dal 09.05.2006 al 13.06.2006); risulta mancante l'estratto conto del 2 TRIM 2011; l'estratto conto del 4 TRIM 2015 risulta privo delle pagine da 2 a 6 (circostanza che impedisce la visione dei movimenti dal 01.10.2015 al 16.12.2015); l'estratto conto del 1 TRIM 2016 risulta privo delle pagine da 2 a 6 (circostanza che impedisce la visione dei movimenti dal 01.01.2016 al 14.03.2016); l'estratto conto del 2 TRIM 2016 risulta privo delle pagine da 2 a 6 (circostanza che impedisce la visione di tutti i movimenti del trimestre); con riferimento alle pattuizioni, risultano mancanti tutti gli accordi intervenuti successivamente alla stipula del contratto di conto corrente del 1 marzo 2004, sia con riferimento agli affidamenti concessi, sia con riferimento alle modifiche delle condizioni economiche".

Date queste lacune nelle allegazioni documentali, non colmabili ai sensi dell'art. 198 c.p.c. non sussistendone i presupposti, il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (in tema: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Pertanto, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto si ripercuote in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto



costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza e che sia documentalmente riscontrato. Per tali ragioni, avendo affidato con il quesito una doppia ricostruzione del conto corrente, la prima partendo dal saldo negativo del primo estratto conto disponibile, la seconda partendo dal saldo "zero", ai fini del decidere si terrà conto della prima.

Con metodo e calcolo condivisibile il c.t.u. ha espunto, in primo luogo, gli interessi passivi non dovuti, in ottemperanza al quesito peritale e secondo la metodologia di cui alle pagine 28-31 dell'elaborato peritale e secondo quanto accertato a pag. 93 dell'elaborato peritale e nei pertinenti allegati cui si rinvia; ha verificato il fenomeno dell'anatocismo, in ottemperanza al quesito peritale – e cioè eliminando la capitalizzazione degli interessi dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.06.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) per la fase post 01.07.2000 del rapporto solo ove non vi sia prova in atti della pubblicazione dell'adeguamento da parte della Banca in Gazzetta Uff., della comunicazione entro l'estratto conto del 31.12.2000 dell'adeguamento ex art. 7 delibera CICR 2000 e ove non sia rispettata la reciprocità tra le parti; per il periodo successivo al 1.10.2016 con verifica in caso di capitalizzazione degli interessi del rispetto dell'art. 120 TUB nuova formulazione (art. 17 bis l. 49 del 2016), con eliminazione delle poste passive addebitate a tale titolo - secondo la metodologia di cui alle pagine 84-88 dell'elaborato peritale e secondo quanto accertato a pag. 93 dell'elaborato peritale e nei pertinenti allegati cui si rinvia. Ha poi proceduto all'eliminazione delle voci riconducibili a cms e commissioni similari, in quanto calcolate sul picco dell'utilizzato.

Infatti, la commissione di massimo scoperto è stata definita dalla giurisprudenza di legittimità come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente



dall'effettivo prelevamento della somma; la commissione ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione (del cliente) una determinata somma e per un tempo determinato. Da ciò discende che essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca, ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, per un tempo determinato, destina quella determinata somma a quell'utente per la durata dell'affidamento, a prescindere della sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione di quel cliente (che la può utilizzare totalmente, ma anche parzialmente, in qualsiasi momento lo decida).

La natura della c.m.s., come storicamente ed originariamente disegnata, imporrebbe per la banca una commissione sull'intera somma affidata, anche nel caso che il cliente non utilizzasse alcuna delle somme messe a sua disposizione dall'istituto di credito.

Nell'ipotesi che il cliente, invece, utilizzasse solo in parte la somma affidata, la banca dovrebbe percepire un interesse corrispettivo per la somma utilizzata ed una commissione per la residua somma tenuta a disposizione.

Tuttavia, non è condivisibile il metodo bancario secondo il quale la c.m.s. non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento, ossia è conteggiata ad ogni chiusura di conto in una misura percentuale sul massimo scoperto del periodo considerato e cioè sull'esposizione massima effettivamente raggiunta.

Vi è quindi una incolmabile contraddizione tra metodologia di calcolo e funzione tradizionale della c.m.s.: detta contraddizione porta, secondo la maggioritaria giurisprudenza di merito, alla nullità di quell'addebito, non trovando esso una giustificazione causale. La commissione sul massimo



scoperto addebitata nella fattispecie dalla Banca convenuta, pur se convenuta in forma scritta, risulta di tipo, per così dire, tradizionale, quindi è nulla per mancanza di causa.

Inoltre, il c.t.u. ha correttamente espunto altre spese non contrattualizzate, come accertato alle pagine nn. 39-42 dell'elaborato peritale e pertinenti allegati, cui si rinvia.

Per quanto concerne la verifica del superamento o meno dei tassi soglia d'usura, come disposto nel quesito, correttamente il c.t.u. incaricato ha proceduto alla determinazione del Teg concretamente addebitato dalla Banca al correntista, Teg calcolato per ciascun periodo trimestrale come da formula Banca d'Italia.

A tal riguardo, infatti, ritiene il Tribunale che la formula più adeguata per un simile calcolo sia quella di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia.

E' pur vero che sul punto la giurisprudenza è stata fluttuante: secondo un orientamento, le Istruzioni della Banca d'Italia non sono precetti cui gli operatori finanziari devono attenersi allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto, anche perché si tratta di disposizioni non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato. La Cassazione, dal canto suo, con la sentenza 46669/11, ha sostenuto che l'unica fonte normativa in materia è la legge e non certo la circolare della Banca d'Italia con la conseguenza che il rispetto di tali istruzioni non esclude la sussistenza del reato.

Ciò, però, non è sufficiente per ritenere che deve essere disattesa del tutto la formula elaborata dalla Banca d'Italia nelle istruzioni relative all'usura, e preferita altra formula rispetto alla quale non sussiste alcuna dimostrazione del carattere scientifico della stessa.

Inoltre, dal momento che il tasso praticato deve essere messo a confronto con il tasso soglia (condizionato dal TEGM) vi è la necessità di raffrontare dati



omogenei e, quindi, raccolti secondo i medesimi parametri, includendovi le medesime voci.

Il giudizio in punto di usurarietà si basa, infatti, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) ed un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.

In sostanza, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il CTU - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma dovrebbe viceversa procedere ad una sorta di nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri da lui ritenuti validi, per poi operare il confronto.

Secondo altro orientamento che suscita condivisione, infatti, la formula omnicomprensiva non è utilizzabile ai fini dell'usura in quanto creata non già per verificare quale sia il tasso effettivo globale praticato dagli istituti di credito onde individuare il tasso soglia di usurarietà, ma al solo scopo di indicare al consumatore che intenda accedere al credito al consumo il costo totale del credito e in tema di rapporto di contro corrente, ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia usura è preclusa al Giudice la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG diverso da quello indicato dalla Banca d'Italia. Le istruzioni della Banca d'Italia hanno, infatti, natura di norme tecniche autorizzate, costituendo lo strumento utilizzato dall'Autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art.644 c.p. e dell'art. 2 della legge n. 108/1996 per la concreta



determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito il cd. "tasso soglia" per ciascuna categoria di operazione (cfr. Trib Pistoia 7 marzo 2017, Trib. Milano 19.03.2015, Trib. Monza 20 luglio 2016, Trib. Savona 2 maggio 2017).

In tal senso sembrano deporre, altresì, recenti pronunce di legittimità in cui la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare quanto segue: "In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio" (Cass. civ. 12965/16); e anche "dev'essere infine ravvisato nell'esigenza di assicurare che l'accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipende l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogo attraverso la comparazione di valori tra loro omogenei. Poichè, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato



mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla B.D. conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia" (Cass. civ. n. 22270/16).

Da tutto quanto sopra esposto se ne ricava la correttezza della metodologia seguita dal c.t.u. in applicazione del quesito, con ogni conseguenza rispetto alla domanda attorea.

Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, legittimamente sollevata dalla Banca convenuta (cfr. sul punto Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019), correttamente sono state individuate dal consulente incaricato le liquidazioni di competenze bancarie riportanti l'addebito di somme indebite prescritte in ossequio al relativo punto del quesito – e cioè considerato che il termine decennale di prescrizione del diritto di ripetizione decorre per le rimesse ripristinatorie dalla data di chiusura del conto corrente, mentre per quelle solutorie dall'effettivo pagamento - come accertato con metodologia di cui alle pagine nn. 89-92 e con risultanze di cui alla pagina 93 e pertinenti allegati, cui si rinvia.

Deve poi osservarsi che correttamente il c.t.u. incaricato, pur avendo sottolineato in più parti della consulenza espletata di aver rilevato elementi tali da indurre a ritenere la sussistenza di un "affidamento di fatto" concesso dalla banca, non ne abbia tenuto conto, da ultimo anche ai fini delle rimesse prescritte, non ne hanno tenuto conto, essendo onere del correntista che agisce in giudizio provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito – che , nel caso specifico della prescrizione, possa permettere di qualificare un dato pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata – per mezzo della



forma scritta. Sul punto la difesa di parte attrice non ha mai fatto alcun riferimento all'esistenza di un affidamento, né ha domandato di tenersene conto ai fini dell'accertamento della domanda, sicché le pur apprezzabili indagini peritali sul punto, e le considerazioni tecniche offerte incidentalmente dal c.t.u. incaricato, non possono essere prese in considerazione in quanto indebitamente sostitutive dell'onere di allegazione che incombe su chi agisce in giudizio.

Ne deriva, che – rinviando ai condivisibili calcoli del c.t.u. così come illustrati nella relazione peritale (“Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiarare di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”, cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019; Sez. 1 - , Sentenza n. 22056 del 13/10/2020) – assumendo a riferimento il saldo iniziale così come risultante a debito ed effettuate le debite rielaborazioni degli interessi e competenze varie addebitate dalla banca convenuta, risultano somme indebite e maggiori interessi creditori “non prescritti” per € 20.964,28, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, mentre va rigettata l'ulteriore domanda di interessi ex art. 1224, secondo comma, avendola il creditore avanzata genericamente e senza specificare la propria richiesta di maggior danno, onde valutare se superiore o inferiore a quella risultante dal saggio di rendimento dei titoli di Stato e dunque giudicarne l'ammissibilità in via presuntiva oppure con onere di dimostrarne l'effettivo pregiudizio in danno del correntista che non avrebbe potuto investire il denaro in forme di investimento con rendimento superiore al saggio legale.

L'esito del giudizio (che vede la soccombenza reciproca delle parti, essendo stata accolta la domanda in misura di gran lunga inferiore a quanto sarebbe derivato dal totale accoglimento delle argomentazioni attoree) legittima la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.



Per lo stesso motivo gli oneri di c.t.u. vanno posti definitivamente a carico di entrambe le parti in quote uguali, salva la solidarietà verso il c.t.u.

Per Questi Motivi

il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo al fideiussore [REDACTED]

[REDACTED]
accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 20.964,28, oltre interessi come in motivazione;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;

pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico entrambe le parti in quote uguali, salva la solidarietà verso il c.t.u.

visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Pordenone, in data 28/10/2021

IL GIUDICE

dott.ssa [REDACTED]

(atto firmato digitalmente)